

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RG n. 13943/2024 – Sez. V[^] BIS - Udienza Pubblica 28 maggio 2025

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E CONTESTUALI MOTIVI
AGGIUNTI DI RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

Per **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia** (C.F. 80053110583), in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Alessandro Panci, nato a Tivoli (RM) il 15/11/1976 (C.F. PNCLSN76S15L182A), con sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, 00185, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Potenza** (C.F. 96002020764) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Gerardo Antonio Leon, nato a Valencia (Venezuela) il 15/04/1957 (C.F. LNEGRD57D25Z614F) con sede in Potenza, Viale G. Marconi n. 82, 85100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Parma** (C.F. 80012550341) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Pezzali Daniele, nato a Parma (PR) il 17/08/1960 (C.F. PZZDNL60M17G337N), con sede in Parma, Borgo Retto n. 21/A, 43121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Caserta** (C.F. 93003630618) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Raffaele Cecoro, nato a Napoli (NA) il 09/06/1979 (C.F. CCRRFL79H09F839M), con sede in Caserta, Corso Trieste n.31, 81100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cosenza e Provincia** (C.F. 98002000788) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Pasquale Costabile, nato a Cosenza il 15/01/1963 (C.F. CSTPQL63A15D086Z), con sede in Cosenza, Via Lungo Crati De Seta, 87100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Forlì-Cesena** (C.F. 92014880402) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Camilla Fabbri, nata a Forlì (FC) il 07/06/1977 (C.F. FBBCLL77H47D704S), con sede in Forlì, Via Giuseppe Pedriali n. 17, 47121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Rimini e Provincia** (C.F. 91043960409) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Marangelli Gabriella Filomena, nata a Conversano (BA) il 09/12/1972 (C.F. MRGGRL72T49C975Z), con sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 231, 47921, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Perugia e Provincia** (C.F. 94009600548) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Marco Petrini Elce, nato a Roma (RM) il 29/01/1958 (C.F. PTRMRC58A29H501N), con sede in Perugia, Via Settevalli, n. 326, 06129, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Teramo e Provincia** (C.F. 92000630670) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Ombretta Natali, nata a Corropoli (TE) il 02/06/1949 (C.F. NTLMRT49H42D043L), con sede in Teramo, Via Dei Mille, 59, 64100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna** (C.F. 80039010378) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Marco Filippucci, nato a Bologna il 07/02/1978 (C.F. FLPMRC78B07A944V), con sede in Bologna, Via Saragozza 175, 40139, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino** (C.F. 80089280012) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Maria Cristina Milanese, nata a Torino (TO) il 08/06/1966 (C.F. MLNMCR66H48L219A), con sede in Torino, Via Giovanni Giolitti 1, 10123, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vibo Valentia e Provincia** (C.F. 96006060790) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Fabio Alberto Foti, nato a Vibo Valentia il 01/06/1968 (C.F. FTOFLB68H01F537B), con sede in Vibo Valentia, Viale G. Matteotti, 89900, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Siracusa e Provincia** (C.F. 93002780893) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Sonia Di Giacomo, nata a Catania (CT) il 13/01/1966 (C.F. DGCSNO66A53C351O), con sede in Siracusa, corso Matteotti n. 36, 96100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera** (C.F. 93002810773) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Gaspare Buonsanti, nato a Matera il 30/10/1966 (C.F. BNSGPR66R30F052W), con sede in Matera, Via D. Ridola n. 21, 75100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia** (C.F. 80018580631) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Lorenzo Capobianco, nato a Napoli (NA) il 14/04/1972 (C.F. CPBLNZ72D14F839E), con sede in Napoli, P.tta Matilde Serao n. 7, 80132, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Chieti e Provincia** (C.F. 93001270698) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Daniele Schiazza, nato a Chieti (CH) il 07/06/1956 (C.F. SCHDNL56H07C632N), con sede in Chieti, Corso Marrucino n. 76, 66100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento** (C.F.

80009730849) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Salvatore La Mendola, nato a Grotte (AG) il 07/05/1959 (C.F. LMNSVT59E07E209F), con sede in Agrigento, via Gaglio n°1, 92100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Enna e Provincia** (C.F. 91001940864) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Sebastiano Fazzi, nato a Enna (EN) il 12/12/1975 (C.F. FZZSST75T12C342O), con sede in Enna, Via Sant'Agata n. 90, 94100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona** (C.F. 93000570197) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Marta Visone, nata a Bizerte (Tunisia) il 28/04/1965 (C.F. VSNMRT65D68Z352Z), con sede in Cremona, via Palestro n. 66, 26100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia** (C.F. 80032790711) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Francesco Faccilongo, nato a Foggia il 03/07/1967 (C.F. FCCFNC67L03D643F), con sede in Foggia, al C.so V. Emanuele n. 8, 71121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catanzaro** (C.F. 80003770791) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Eros Corapi, nato a Catanzaro il 24/01/1974 (C.F. CRPRSE74A24C352G), con sede in Catanzaro, Via Gianfrancesco Paparo n. 13, 88100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza** (C.F. 94601860151) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Michela Alessandra Locati, nata a Monza il 24/08/1964 (C.F. LCTMHL64M64F704N), con sede in Monza (MB), Via B. Zucchi n. 25, 20900, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Benevento e Provincia** (C.F. 92009040624) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Diodoro Tomaselli, nato a Benevento (BN) il 25/08/1973 (C.F. TMSDDR73M25A783U), con sede in Benevento, Corso Garibaldi n. 236, 82100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi** (C.F. 910144410749) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Maurizio Marinazzo, nato il 12/03/1957, (C.F. MRNMRZ57C12B180L), con sede in Brindisi, alla via Cesare Braico n. 106, 72100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo** (C.F. 00407040823) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Sebastiano Monaco, nato a Palermo (PA) il 09/04/1947 (C.F. MNCSST47D09G273Y), con sede in Palermo, Piazza

Principe di Camporeale n. 6, 90138, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Crotone e Provincia** (C.F. 91009870790) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Francesco Livadoti, nato a Crotone (KR) il 11/12/1980 (C.F. LVDFNC80T11D122Z), con sede in Crotone, Via C. Terranova n. 6, 88900, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova e Provincia** (C.F. 93001700207) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Cristiano Guernieri, nato a Mantova il 25/09/1967 (C.F. GRNCST67P25E897S), con sede in Mantova, Via Giovanni Arrivabene n. 4, 46100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ragusa e Provincia** (C.F. 80006140885) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Salvatore Scollo, nato a Gela (CL) il 29/12/1969 (C.F. SCLSVT69T29D960B), con sede in Ragusa Via Angelo Maiorana 48, 97100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trapani e Provincia** (C.F. 80005670817) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Giuseppina Pizzo, nata a Castelvetro (TP) il 25/01/1973 (C.F. PZZGPP73A65C286P), con sede in Trapani, via G.B. Fardella n. 16, 91100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria** (C.F. 80010340802) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Ilario Tassone, nato a Siderno (RC) il 01/04/1978 (C.F. TSSLRI78D01I725N), con sede in Reggio Calabria, Via Giuseppe Logoteta n. 06, 89132, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina** (C.F. 91062800593) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Massimo Rosolini, nato a Latina il 04/01/1956 (C.F. RSLMSM56A04E472Q), con sede in Latina, Viale XVIII Dicembre, 76, 04100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli** (C.F. 80003260025) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Marina Martinotti, nata a Vercelli il 04/06/1960 (C.F. MRTMRN60H44L750F), con sede in Vercelli, Corso Garibaldi n. 53, 13100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo** (C.F. 80019720046) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Fabrizio Rocchia, nato a Sanremo (IM) il 30/05/1967 (C.F. RCCFRZ67E30I138O), con sede in Cuneo (CN), Via Carlo Pascal, 7, 12100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria** (C.F. 80003760065) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Dario

Camerino, nato a Novi Ligure (AL) il 28/05/1959 (C.F. CMRDRA59E28F965D), con sede in Alessandria, Via Guasco n. 47, 15121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Lodi e Provincia** (C.F. 92531080155) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Danilo Cremonesi, nato a Codogno (LO) il 06/01/1981 (C.F. CRMDNL81A06C816R), con sede in Lodi, Via Massimo D'Azeglio n. 20, 26900, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania** (C.F. 80011960871) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Veronica Leone, nata a Catania il 27/09/1970 (C.F. LNEVNC70P67C351W), con sede in Catania, Largo Paisiello n. 5, 95124, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata** (C.F. 93007010437) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Vittorio Lanciani, nato a Macerata (MC) il 19/08/1953 (C.F. LNCVTR53M19E783K), con sede in Macerata, Via Manlio Zincone n. 13, 62100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina** (C.F. 97018660833) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Giuseppe Falzea nato a Messina il 13.09.1960 (C.F. FLZGPP60P13F158W), con sede in Messina, Via Ghibellina n. 12, 98123, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna** (C.F. 92008830397) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Rita Rava, nata a Faenza (RA) il 23/03/1950 (C.F. RVARTI50C63D458G), con sede in Ravenna, Via Antonio Zirardini, 14, 48121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza** (C.F. 80018410243) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Lisa Borinato, nata a Vicenza il 27/05/1976 (C.F. BRNLSI76E67L840C), con sede in Vicenza, Viale Roma n. 3, 36100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Salerno e Provincia** (C.F. 95008400657) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Pasquale Caprio nato a Buccino (SA) il 28/10/1947 (C.F. CPRPQL47R28B242Q), con sede in Salerno, Via Giacinto Vicinanza n. 11, 84123, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti** (C.F. 80008090054) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Raffaele Fusco, nato a Torino (TO) il 05/03/1966 (C.F. FSCRFL66C05L219Y), con sede in Asti, Piazza Goria n. 1, 14100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e Verbania-Cusio-Ossola** (C.F. 80010280032) in persona del suo legale rappresentante

pro tempore - Presidente - Arch. Lucia Ferraris, nata a Novara (NO) il 07/07/1962 (C.F. FRRLCU62L47F952W), con sede a Novara, via degli Avogadro n. 5, 28100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Caltanissetta e Provincia** (C.F. 92000440856) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Piero CAMPA, nato a San Cataldo (CL) il 19/08/1967 (C.F. CMPPRI67M19H792V), con sede in Caltanissetta, via E. De Nicola n. 17, 93100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone** (C.F. 80007350608) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Paolo Vecchio, nato a Cassino (FR) il 07/02/1972 (C.F. VCCPLA72B07C034J), con sede in Frosinone, Piazzale De Matthaeis n. 41, 03100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona** (C.F. 80010110429) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Viviana Caravaggi Vivian, nata ad Ancona il 22/02/1970 (C.F. CRVVVN70B62A271M), con sede in Ancona, Via Matas n.13/17, 60121, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Campobasso e Provincia** (C.F. 92001190708) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Alessandro Izzi, nato a CASSINO (FR) il 01/05/1976 (C.F. ZZILSN76E01C034U), con sede in Campobasso, Via Pascoli, 4, 86100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni** (C.F. 91005560551) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Stefano Cecere, nato a Roma il 29/03/1963 (C.F. CCRSFN63C29H501V), con sede in Terni, Piazza San Giovanni Decollato n. 1, 05100, **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo** (C.F. 90045640449) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente - Arch. Rossella Di Simone, nata a Jesi (FM) il 09/11/1988 (C.F. DSMRSL88S49E388D), con sede in Fermo, Via Giovanni Agnelli nn. 22-24 63900,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Tardella (nato a Macerata il 6 giugno 1965, C.F. TRDCRL65H06E783R) del Foro di Roma e dall'Avv. Luigi Adinolfi (nato a Napoli in data 1 agosto 1965 - C.F. DNLLGU65M01F839A) del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con poteri anche disgiunti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax rispettivamente 06 60671579 e 0823322421 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: carlotardella@ordineavvocatiroma.org luigi.adinolfi@avvocatismcv.it, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma, Via Pasubio n. 15, giuste procure speciali rilasciate ex art. 83 c.p.c., allegate al ricorso introduttivo

ricorrenti

contro

1) Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (C.F. 80115850580), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via di Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giuseppe Colavitti (C.F. CLVGPP70L27B354I) e dall'Avv. Carlo Celani (C.F. CLNCRL68B05H501J); indirizzo PEC dei suddetti legali: giuseppocolavitti@ordineavvocatiroma.org - carlocelani@ordineavvocatiroma.org;

resistente,

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di seguito per brevità anche **CNAPPC** (C.F. 80115850580), con sede in Roma, Via di Santa Maria dell'Anima 10, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. arch. Massimo Crusi, PEC: direzione.cnappc@archiworldpec.it

resistente,

2) Ministero della Giustizia (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso cui è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Avv. Giacomo Aiello, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente,

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70 (C.F. 80184430587); PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

resistente,

e nei confronti di

3) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti (C.F. 90006780572), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 17, 02100 Rieti, già controinteressato nel ricorso introduttivo, PEC: oappc.rieti@archiworldpec.it;

4) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

Aosta (C.F. 80006360079), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Padre Lorenzo, 47 - Aosta (AO), PEC: oappc.aosta@archiworldpec.it;

5) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo (C.F. 92001850517), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Andrea Cesalpino, 15 - Arezzo (AR), PEC: archarezzo@pec.aruba.it;

6) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ascoli Piceno (C.F.: 92002500442), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele 44A - Ascoli Piceno (AP), PEC: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it;

7) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino (C.F.: 92002930649), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via F. Iannaccone, 5 - Avellino (AV), PEC: oappc.avellino@archiworldpec.it;

8) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari (C.F.: 80007600721), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Japigia, 184 - Bari (BA), PEC: oappc.bari@archiworldpec.it;

9) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani (C.F.: 93394590728), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Ognissanti, 123 - Trani (BT) PEC: oappc.bat@archiworldpec.it;

10) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno (C.F.: 80003040252), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Duomo, 37 - Belluno (BL), PEC: oappc.belluno@archiworldpec.it;

11) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo (C.F.:80021430162), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - Bergamo (BG), PEC: oappc.bergamo@archiworldpec.it;

12) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella (C.F.: 90031470025), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Novara, 1 - Biella (BI) PEC: archbiella@pec.aruba.it;

13) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bolzano (C.F.: 80016640213), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cassa Di Risparmio 15 - Bolzano (BZ), PEC: oappc.bolzano@archiworldpec.it;

14) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (C.F.: 80048270179), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Martino della Battaglia, 18 - Brescia (BS), PEC:oappc.brescia@archiworldpec.it;

15) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cagliari e Provincia (C.F.: 80007560925), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Olbia 25 - Cagliari (CA), PEC:architetticagliari@pec.aruba.it;

16) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como (C.F.: 80011980135), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Sinigaglia 1 - Como (CO), PEC:oappc.como@archiworldpec.it;

17) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara (C.F.:93017160388), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in C.so Isonzo 139 - Ferrara (FE), PEC:oappc.ferrara@archiworldpec.it;

18) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze (C.F.: 80010790485), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Stazione, 50 - Firenze (FI), PEC:amministrazione@pec.architettifirenze.it;

19) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova (C.F.: 80036470104), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza San Matteo, 18 - Genova (GE), PEC:archgenova@pec.aruba.it;

20) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia (C.F.:80006700316), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma, 20 - Gorizia (GO), PEC:archgorizia@pec.aruba.it;

21) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto (C.F.: 92006170531), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Tripoli 159 - Grosseto (GR), PEC:oappc.grosseto@archiworldpec.it;

22) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia (C.F.: 80003720085), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Della Repubblica 26 - Imperia (IM), PEC:oappc.imperia@archiworldpec.it;

23) Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Isernia (C.F.: 90013920948), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Xxiv Maggio, 135/a - Isernia (IS), PEC:oappc.isernia@pec.aruba.it;

24) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di La Spezia (C.F.: 91020190111), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Manzoni n. 50 - La Spezia (SP), PEC: oappc.laspezia@archiworldpec.it;

25) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila (C.F.: 93001340665), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Saragat, Snc - L'Aquila (AQ), PEC: oappc.laquila@archiworldpec.it;

26) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (C.F.: 80001190752), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Galleria Piazza Mazzini, 42 - Lecce (LE), PEC: architettilecce@archiworldpec.it;

27) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco (C.F.: 92020400138), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Achille Grandi 9 - Lecco (LC), PEC: oappc.lecco@pec.aruba.it;

28) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno (C.F.: 92014260498), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Alessandro Pieroni n. 27 - Livorno (LI), PEC: oappc.livorno@archiworldpec.it;

29) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca (C.F.: 92002650460), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Santa Croce n. 64 - Lucca (LU), PEC: architettilucca@pec.aruba.it;

30) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara (C.F.: 82001060456), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Martino, 1A - Carrara (MS), PEC: oappc.massacarrara@archiworldpec.it;

31) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano (C.F.: 80138830155), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Solferino 19 - Milano (MI), PEC: consiglio@oamilano.it;

32) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena (C.F.: 94011380360), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G.Ungaretti 20 41123 - Modena (MO), PEC: oappc.modena@archiworldpec.it;

33) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Nuoro (C.F.: 93007060911), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Papandrea, 8 - Nuoro (NU), PEC: oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it;

34) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Oristano (C.F.: 90025090953), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Limbara, 10/14 - Oristano (OR), PEC: architettioristano@pec.aruba.it;

35) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova (C.F.: 80012700284), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Gaetano Salvemini, 20 - Padova (PD), PEC: oappc.padova@archiworldpec.it;

36) Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino (C.F.: 92002540414), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Montello, 4 - Pesaro (PU), PEC: oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it;

37) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara (C.F.: 80020530681), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Garibaldi, 42 - Pescara (PE), PEC: oappc.pescara@archiworldpec.it;

38) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza (C.F.: 91005510333), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G.B. Scalabrini, 113 - Piacenza (PC), PEC: oappc.piacenza@archiworldpec.it;

39) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa (C.F.: 93002760507), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. Ferraris, 21 - Pisa (PI), PEC: oappc.pisa@archiworldpec.it;

40) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia (C.F.: 90001990473), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Pacinotti 9 - Pistoia (PT), PEC: oappc.pistoia@archiworldpec.it;

41) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone (C.F.: 80013840931), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzetta Ado Furlan, 2 - Pordenone (PN), PEC: oappc.pordenone@archiworldpec.it;

42) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato (C.F.: 92054190480), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Pugliesi 26 - Prato (PO), PEC: oappc.prato@archiworldpec.it;

43) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia (C.F.: 91005110357), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Europa, 2c - Reggio nell'Emilia (RE), PEC: oappc.reggioemilia@archiworldpec.it;

44) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rovigo (C.F.: 93001220297), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Enrico Toti, 36 - Rovigo (RO), PEC: archrovigo@pec.aruba.it;

45) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio (C.F.: 92019430906), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Maurizio Zanfarino 23/a - Sassari (SS), PEC: oappc.sassari@archiworldpec.it;

46) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona (C.F.: 92006170093), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.g. Bosco, 3 - Savona (SV), PEC: archsavona@pec.aruba.it;

47) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena (C.F.: 92001420527), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Pantaneto 7 - Siena (SI), PEC: architettisiena@pec.aruba.it;

48) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio (C.F.: 93000530142), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Delle Pergole n. 8 - Sondrio (SO), PEC: oappc.sondrio@archiworldpec.it;

49) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto (C.F.: 80018340739), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Monsignor G. Blandamura 10 - Taranto (TA), PEC: oappc.taranto@archiworldpec.it;

50) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento (C.F.: 80016530224), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Vicolo Galasso,19 - Trento (TN), PEC: oappc.trento@archiworldpec.it;

51) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso (C.F.: 80014180261), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Prato Della Fiera, 21 - Treviso (TV), PEC: oappc.treviso@archiworldpec.it;

52) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste (C.F.: 80026020323), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Genova, 14 - Trieste (TS), PEC: archtrieste@pec.aruba.it;

53) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine (C.F.: 80011330307), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Grazzano 5 - Udine (UD), PEC: oappc.udine@archiworldpec.it;

54) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese (C.F.: 80015700125), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Gradisca, 4 - Varese (VA), PEC: oappc.varese@archiworldpec.it;

55) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia (C.F.: 80011410273), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Isola Del Tronchetto, 14 - Venezia (VE), PEC: oappc.venezia@archiworldpec.it;

56) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona (C.F.: 80014540233), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.Teresa, 2 - Verona (VR), PEC: architettiverona@pec.it;

57) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia (C.F.: 80023200563), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vittorio Veneto, 1e - Viterbo (VT), PEC: oappc.viterbo@archiworldpec.it;

58) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia (C.F.: 96004390181), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Dante, 3 - Pavia (PV), PEC: oappc.pavia@archiworldpec.it.

controinteressati,

* * *

I deducenti hanno proposto il seguente ricorso al TAR Lazio - Roma:

“per l’annullamento, previa sospensione o comunque previa concessione delle misure cautelari previste dall’art. 55 del D. Lgs. n. 104/2010

1) *della circolare del CNAPPC del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere” e degli atti ad essa allegati (doc. 1),*

2) *del “Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”, approvato dal CNAPPC con delibera 1560 del 13 novembre 2024, allegato con tale indicazione alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) e denominato “ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - REGOLAMENTO*

RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE” (doc. 2);

3) del Provvedimento del Ministro della Giustizia con connessa comunicazione di trasmissione prot. 0215510.U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante “Elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato. Trasmissione della nota a firma del Ministro” ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 3);

4) del provvedimento prot. 0221843.U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante “Approvazione del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato nei consigli territoriali e nel consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. DAG n. 217985. E del 28 ottobre 2024” ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 4);

5) delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024, ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 5);

6) della circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot. 0001389 n. 152 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere - Integrazione” e degli atti ad essa allegati (doc. 6);

7) dell’allegato A) “modello di presentazione di candidatura” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot 0001389 n. 152 sub 6) (doc. 7);

8) dell’allegato B) “modello di scheda elettorale” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot. 0001389 n. 152 sub 6) (doc. 8);

9) di tutti gli atti ed i provvedimenti, presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non cognitivi, posti in essere dal CNAPPC e dal Ministero della Giustizia, anche relativi ad ogni attività istruttoria, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica dei ricorrenti.

Fatto

Il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 31 rubricato “Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia” ha sancito quanto segue “1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. 3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il CNAPPC, con la circolare del 23 febbraio 2021 prot 000251 n. 27 e recante “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori” (doc. 9) ha inviato a tutti gli Ordini d’Italia il Regolamento predetto (doc. 10), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, approvato dal Ministro e senza apportare modifiche o variazioni a quello proposto dal CNAPPC.

Dopodichè, dopo tre anni dalla approvazione di tale Regolamento, il CNAPPC, con la circolare del 31 maggio 2024 prot. 0000687 n. 80 (doc. 11) ha ritenuto di aggiornare il Regolamento elettorale per il voto telematico, e, dopo aver preso contatti col Ministero, ha inviato, con la circolare del 19 giugno 2024 prot. 0000755 n. 89 (doc. 12) una bozza di regolamento per richiedere contributi.

Successivamente, con la circolare del CNAPPC del 28 novembre 2024 prot 0001375 n. 148 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere” (doc. 1) è stato comunicato quanto segue:

“il Regolamento in oggetto è stato approvato dal Ministro della Giustizia con nota pervenuta in data 24 ottobre 2024.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale, preso atto della approvazione, ha, nella seduta del 13 novembre 2024, approvato in via definitiva il Regolamento che si allega alla presente, unitamente al decreto ministeriale di approvazione ed ai chiarimenti forniti dal Ministero in ordine alla portata della approvazione medesima.

Va infatti precisato che il Ministro ha approvato il Regolamento “con esclusione delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, oltre che dei vari richiami operati nel testo, laddove disciplinanti le modalità di elezione per la tutela del genere meno rappresentato per il Consiglio nazionale”.

Allo scopo di evitare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo, il Consiglio Nazionale ha chiesto chiarimenti circa la portata della predetta esclusione, ritenendo che la stessa vada intesa nel senso che la materia dell’elezione del Consiglio Nazionale rientri nell’autonomia ordinistica, mentre l’approvazione ministeriale, sulla base della normativa vigente, riguardi “le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali” (art. 31, comma 1, DL 28 ottobre 2020, n. 137).

Il Ministero, con nota in data 31 ottobre 2024, ha condiviso espressamente l’interpretazione resa dal Consiglio Nazionale, ed ha confermato che le norme regolamentari relative all’elezione del Consiglio Nazionale sono adottate in diretta attuazione dell’art. 51 Cost., e non necessitano di approvazione ministeriale, a differenza di quelle dettate per i Consigli territoriali, per le quali l’approvazione ministeriale è invece prevista dalla legge (art. 31, cit.).

Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento, il Consiglio Nazionale ha approvato anche le “regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede”, che si allegano alla presente”.

A tale circolare sono stati allegati:

- *“Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”, approvato dal CNAPPC con delibera 1560 del 13 novembre 2024, e denominato “ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE” (doc. 2);*

- *Provvedimento del Ministro della Giustizia con connessa comunicazione di trasmissione prot 0215510U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi, recante “Elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato. Trasmissione della nota a firma del Ministro” (doc. 3);*

- *provvedimento prot 0221843U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi, recante “Approvazione del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato nei consigli territoriali e nel consiglio nazionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. DAG n. 217985. E del 28 ottobre 2024” (doc. 4);*

- *“Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5);*

Con la successiva circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot 0001389 n. 152 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere - Integrazione” (doc. 6), il CNAPPC ha inviato a tutti gli Ordini l’allegato A) “modello di presentazione di candidatura” (doc. 7) e l’allegato B) “modello di scheda elettorale” (doc. 8);

Entrambe le circolari CNAPPC nn. 148 e 152 del 2024, unitamente agli allegati predetti, si ritengono illegittime ed inammissibili, come pure gli atti e provvedimenti sopra meglio elencati, adottati anche dal Ministero della Giustizia ed i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi, ne chiedono l'annullamento, previa sospensione o comunque previa concessione delle misure cautelari previste dall'art. 55 del D. Lgs. n. 104/2010, per i motivi di seguito esposti.

Diritto

1) Sulla legittimazione ed interesse ad agire nel presente giudizio

Gli Ordini Territoriali ricorrenti sono senz'altro muniti di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti amministrativi, anche di normazione generale quali un regolamento – come nel caso di specie – che, disciplinando la materia delle elezioni, sono suscettibili di incidere sulle concrete modalità e condizioni di esercizio dei diritti spettanti agli Ordini ed agli iscritti agli-Ordini medesimi, soprattutto in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate nell'odierno gravame afferiscono precipuamente alla lesione del diritto di voto.

L'interesse a tutela del quali i ricorrenti agiscono attiene al legittimo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine e alla legittima composizione di quest'ultimo, interesse che già in passato la giurisprudenza ha qualificato come autonomo e differenziato e, per quanto rileva in punto di legittimazione, unitariamente imputabile all'ente rappresentativo.

Si è infatti osservato che “qualsiasi atto che impedisca l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo, così provocando una alterazione della composizione degli organi elettivi, deve, pertanto essere considerato lesivo di una situazione differenziata e qualificata dell'ente, che è legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse alla legittima costituzione dei propri organi che si riflette nell'azione di autogoverno degli appartenenti alla categoria professionale di cui esso rappresenta gli interessi” (Consiglio di Stato sez. V, 14 febbraio 2012, n. 717; Tar Lazio sez. I, 13 giugno 2015 n. 8333).

Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che il presente ricorso, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è da ritenersi ammissibile quando sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso

contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 17/10/2023, n.9029).

La doglianza, che in tal senso accomuna la posizione di tutti i ricorrenti, si appunta sulla irregolarità della disciplina del sistema elettorale delineata dal Consiglio Nazionale e dal Ministero della Giustizia, per il tramite del Regolamento e degli atti sopra analiticamente indicati, in quanto illegittimamente limitativa del diritto di voto.

* * *

2) Violazione artt. 3 e 48 Costituzione - Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 31 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 -

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, illogicità e per difetto di istruttoria.

La normativa posta alla base del regolamento impugnato, come descritto in fatto (DL 137/2020 convertito nella L. 176/2020) ha fornito, nel 2020, misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo possibile, in quel periodo emergenziale, per le procedure elettorali degli organi territoriali degli Ordini professionali, da svolgersi "**con modalità telematiche da remoto**", e ciò "con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia" (art 31 comma 1 DL 137/2020).

Occorre al riguardo premettere che pone dubbi ed interrogativi la scelta operata dal Ministero della Giustizia e dal CNAPPC, dal momento in cui, con la circolare CNAPPC del 23 febbraio 2021 prot 000251 n. 27 (doc. 9) è **già** stato approvato un Regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, utilizzato per le elezioni della quasi totalità degli Ordini nel 2021 e non contestato né impugnato in sede giurisdizionale o in sede di reclamo elettorale.

Ciò premesso, si osserva che **il regolamento impugnato con il presente ricorso, ed i provvedimenti connessi, diversamente da come previsto dalla normativa citata, eccedono la delega attribuita al Ministero della Giustizia ed al CNAPPC, regolamentando e modificando anche le modalità di voto in presenza, e di fatto modificando le previsioni di**

legge contenute negli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.

Più precisamente:

a) *all'art. 1 comma 1 del "Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere", approvato con delibera 1560 del 13 novembre 2024, ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot 0001375 n. 148 e denominato "ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI -*
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ

TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE" (doc. 2) *si prevede che "Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico **ed in presenza** per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali degli Architetti*

*Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176" **mentre la normativa da ultimo citata conferisce delega solo per il voto telematico e non in presenza;***

b) *all'art. 5 comma 3 del "Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere", approvato con delibera 1560 del 13 novembre 2024, ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot 0001375 n. 148 e denominato "ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI -*
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ

TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE" (doc. 2) *si prevede che*

*"Qualsiasi sia la modalità di espressione del voto, il voto si esprime scrivendo il nome e cognome del candidato prescelto nella scheda elettorale **cartacea** o telematica" **mentre la normativa utilizzata per delegare Ministero e CNAPPC all'emissione del predetto regolamento conferisce delega solo per il voto telematico e non in presenza;***

c) *all'art. 1 comma 2 delle "Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli*

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5) si sancisce che “Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che abbiano già assunto l’incarico di Consigliere dell’Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni” con ciò modificando l’art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 in base al quale “I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”, **così inserendo una disposizione di natura normativa per il voto in presenza legata a mandati parziali, non prevista dalla norma citata;**

d) all’art. 1 comma 5 delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5) si sancisce che “L’elenco dei candidati, che hanno compilato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3, è stilato dal Presidente del seggio elettorale, nominato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 3, comma 8, DPR 169 del 2005, seguendo l’Ordine alfabetico previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare, ed è pubblicato sul sito internet dell’Ordine territoriale per essere reso noto agli iscritti, a cura del Consiglio dell’Ordine territoriale” **inserendo in tal modo una nuova prescrizione normativa per il voto in presenza non prevista in alcun modo all’art. 3 del DPR 169/2005, e di fatto modificando tale disposizione di legge;**

e) all’art. 2 comma 4 delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5) si sancisce che “ Il voto è espresso con l’indicazione del nome, del cognome, e in caso di omonimia, del numero di iscrizione all’Albo, nonché con l’indicazione del genere di ciascun candidato” con ciò **modificando le regole per il voto in presenza stabilite all’art 3 comma 11 del DPR 169/2005** secondo cui “l’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono

candidati ai sensi del comma 12” e di fatto cambiando le regole del DPR 169/2005 per il voto in presenza legate alla modalità di espressione del voto;

f) *all’art. 4 commi 1 e 2 delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5) si sancisce che “Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:*
a) *se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l’indicazione del numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza; b) se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l’indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l’indicazione del numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza; c) se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui alla lettera a) del presente comma; d) giusto quanto disposto dall’art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato. 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 2; b) sono precompilate, anche in parte; c) contengono segni diversi da quelli necessari per l’espressione del voto; d) consentono comunque il riconoscimento dell’elettore” così apportando nuove regole per il voto in presenza non previste in alcun modo nel DPR 169/2005, ed apportando una modifica normativa al citato Decreto del Presidente della Repubblica, dove ci si limita a prevedere all’art 3 comma 11 che “Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere”;*

g) *all’art. 5 comma 8 delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 5) si sancisce che “Il Consiglio*

neoeletto è convocato, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, dal Presidente del Consiglio uscente o, in sua mancanza, dal vicepresidente, ove presente; in assenza di entrambi il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano per iscrizione del Consiglio uscente” con ciò **contravvenendo al disposto dell’art. 3 comma 2 del DPR 169/2005 in base al quale “il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo consiglio” modificando di fatto le regole normative per il voto in presenza;**

h) all’allegato A) “modello di presentazione di candidatura” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot 0001389 n. 152 (doc. 7) viene richiesto di apporre per la candidatura la dichiarazione “di non aver svolto la funzione di consigliere dell’Ordine di cui sopra, nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni” con ciò violando l’art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 in base al quale ci si limita a prevedere che “I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”, **ed inserendo una disposizione di natura normativa per il voto in presenza legata a mandati parziali, non prevista dalla norma citata;**

i) all’allegato B) “modello di scheda elettorale” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot 0001389 n. 152 (doc. 8) il modello di scheda che prevede i campi Nome, Cognome, N. iscrizioni e Genere (M e F) **modificando** le regole per il voto in presenza stabilite all’**art 3 comma 11 del DPR 169/2005** secondo cui “l’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12” e **di fatto modificando anche in questo caso le regole di legge per il voto in presenza legate alla modalità di espressione del voto.**

Appare evidente la portata e gli effetti delle denunciate modifiche normative: **in pratica, con una disposizione di legge che consente solo di apportare delle regole per il voto con modalità telematica e da remoto, il Ministero della Giustizia e il CNAPPC hanno in concreto sovvertito le regole elettorali per il voto in presenza, inserendo surrettiziamente disposizioni che, in concreto, apportano sostanziali modifiche al DPR 169/2005.**

Non si tratta quindi di una integrazione legata all’inserimento del principio della parità di genere per le competizioni elettorali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, su cui nulla si eccepisce al riguardo, ma quanto sopra riportato

eccede la delega prevista dal citato art 31 del DL 137/2020, apportando modifiche anche per il voto in presenza e, mediante un regolamento del Consiglio Nazionale ed un provvedimento non meglio qualificato del Ministro della

Giustizia (viene definito “nota” dallo stesso Ministero, cfr doc. 3), si apportano di fatto, con disposizioni di rango inferiore, modifiche ad un Decreto del Presidente della Repubblica, norma di rango superiore.

Peraltro lo stesso Ministero della Giustizia è a conoscenza di tali limiti, li rende palesi ma, al contempo, consente modifiche inappropriate al DPR 169/2005.

E' difatti di documentale evidenza come:

a) il Provvedimento del Ministro della Giustizia allegato alla comunicazione di trasmissione prot 0215510U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio

*II – ordini professionali e albi” (doc. 3) preveda testualmente che “ai sensi e nei limiti dell’art. 31 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, **approvo il regolamento** recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con esclusione delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 5 del medesimo Regolamento, oltre che dei vari richiami operati nel testo, laddove disciplinanti le modalità di elezione per la tutela del genere meno rappresentato per il Consiglio Nazionale” approvando quindi tale regolamento integralmente ed ad eccezione del solo art. 5 comma 5, e quindi **solo ed esclusivamente PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO**, conoscendo pertanto che, con la frase “nei limiti” la delega normativa attribuita è solo per il voto telematico, ma di fatto approvando un regolamento che modifica anche le disposizioni legate al voto in presenza, e rendendo quindi evidente il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria;*

b) il provvedimento prot 0221843U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi, con cui si forniscono chiarimenti al CNAPPC (doc. 4) specifica espressamente che “l’approvazione ministeriale è da ritenersi limitata, ai sensi dell’art. 31 cit. alla sola ipotesi in cui le votazioni degli ordini territoriali si tengano in modalità telematica”, rendendo ancor di più palese il vizio di

eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria nel momento in cui viene approvato il Regolamento e le regole applicative con le violazioni sopra denunciate.

Appare infine evidente, altresì, che con i provvedimenti impugnati per i motivi sopra enunciati vengano violati i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 48 della Carta, venendo in tal modo limitati il diritto e la libertà di voto nonché il principio di uguaglianza.

Per quanto sopra esposto, si impone l'annullamento – previa sospensione - dei provvedimenti impugnati, effettuandone una revisione per il voto in presenza nel rispetto delle disposizioni del DPR 169/2005.

* * *

3) Violazione art. 4, comma 3 DPR 5 giugno 2001 n. 328 – Violazione art. 1, comma 18, L. 14/01/1999 n. 4.

In ogni caso risultano violate le disposizioni in epigrafe che stabiliscono la necessità di un regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. n. 4/99 per definire le “procedure elettorali”. Nello specifico il comma 3 dell'art. 4 del DPR 328/2001 afferma che dette procedure vanno stabilite con la forma del Regolamento previsto dall'art. 1, comma 1, cit.

Nel caso di specie detta disposizione risulta palesemente violata in quanto si è modificato il DPR n. 169/2005 in spregio delle normative in epigrafe.

* * *

4) Violazione del principio del contrarius actus

Risulta violata anche il principio amministrativo del contrarius actus, che rappresenta un principio generale dell'agire amministrativo. Il DPR n. 169/2005 è stato emanato sentiti gli Ordini professionali interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri e uditi i pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva a cui è seguita successiva delibera del consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia. A seguito di detta complessa procedura il DPR n. 169/2005 è stato pubblicato sulla GURI n. 198 del 26/08/2005.

Tutta la procedura sopra riassunta non è stata adottata nel caso di specie con la conseguenza che anche sotto detto profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi.

Sull'istanza cautelare

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Il periculum in mora, invece, è legato al dato oggettivo che tutti gli Ordini ricorrenti andranno ad elezione a partire dal mese di aprile 2025 e che, in base al DPR 169/2005 l'indizione delle elezioni devono essere effettuate almeno cinquanta giorni prima della scadenza (art. 3 comma 1 DPR 169/2005).

Gli Ordini ricorrenti andranno ad elezione con le seguenti scadenze:

- Ordine di Potenza data ultima di indizione delle elezioni 21/03/2025*
- Ordine di Parma data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025*
- Ordine di Caserta data ultima di indizione delle elezioni 02/02/2025*
- Ordine di Cosenza data ultima di indizione delle elezioni 23/03/2025*
- Ordine di Forlì-Cesena data ultima di indizione delle elezioni 29/03/2025*
- Ordine di Rimini data ultima di indizione delle elezioni 02/04/2025 - Ordine di Perugia data ultima di indizione delle elezioni 18/04/2025*
- Ordine di Teramo data ultima di indizione delle elezioni 19/04/2025*
- Ordine di Siracusa data ultima di indizione delle elezioni 10/05/2025*
- Ordine di Matera data ultima di indizione delle elezioni 22/03/2025*
- Ordine di Napoli data ultima di indizione delle elezioni 22/08/2026*
- Ordine di Chieti data ultima di indizione delle elezioni 04/04/2025*
- Ordine di Agrigento data ultima di indizione delle elezioni 28/03/2025*
- Ordine di Bologna data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025*
- Ordine di Torino data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025*
- Ordine di Enna data ultima di indizione delle elezioni 11/03/2025*
- Ordine di Cremona data ultima di indizione delle elezioni 11/03/2025*
- Ordine di Catanzaro data ultima di indizione delle elezioni 07/03/2025*
- Ordine di Monza e Brianza data ultima di indizione delle elezioni 22/08/2025*
- Ordine di Benevento data ultima di indizione delle elezioni 18/03/2025*
- Ordine di Brindisi data ultima di indizione delle elezioni 04/09/2025*
- Ordine di Palermo data ultima di indizione delle elezioni 23/04/2025*

- *Ordine di Crotone data ultima di indizione delle elezioni 22/04/2025*
- *Ordine di Roma data ultima di indizione delle elezioni 13/08/2025*
- *Ordine di Mantova data ultima di indizione delle elezioni 27/03/2025*
- *Ordine di Ragusa data ultima di indizione delle elezioni 15/03/2025*
- *Ordine di Trapani data ultima di indizione delle elezioni 28/03/2025*
- *Ordine di Reggio Calabria data ultima di indizione delle elezioni 05/04/2025*
- *Ordine di Latina data ultima di indizione delle elezioni 17/03/2025*
- *Ordine di Vercelli data ultima di indizione delle elezioni 01/03/2025*
- *Ordine di Cuneo data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025*
- *Ordine di Alessandria data ultima di indizione delle elezioni 28/02/2025*
- *Ordine di Lodi data ultima di indizione delle elezioni 07/04/2025*
- *Ordine di Catania data ultima di indizione delle elezioni 30/03/2025*
- *Ordine di Macerata data ultima di indizione delle elezioni 31/03/2025*
- *Ordine di Messina data ultima di indizione delle elezioni 12/04/2025*
- *Ordine di Ravenna data ultima di indizione delle elezioni 29/03/2025*
- *Ordine di Vicenza data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025*
- *Ordine di Salerno data ultima di indizione delle elezioni 24-25/03/2025*
- *Ordine di Asti data ultima di indizione delle elezioni 26/04/2025*
- *Ordine di Novara data ultima di indizione delle elezioni 14/03/2025*
- *Ordine di Caltanissetta data ultima di indizione delle elezioni 14/03/2025*
- *Ordine di Frosinone data ultima di indizione delle elezioni 05/03/2025*
- *Ordine di Ancona data ultima di indizione delle elezioni 08/04/2025*
- *Ordine di Campobasso data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025*
- *Ordine di Foggia data ultima di indizione delle elezioni 29/07/2025*
- *Ordine di Vibo Valentia data ultima di indizione delle elezioni 18/03/2025*

- Ordine di Terni data ultima di indizione delle elezioni 17/05/2025
- Ordine di Fermo data ultima di indizione delle elezioni 30/05/2025.

In ogni caso è possibile enucleare le date di indizione delle elezioni degli ordini ricorrenti esaminando le delibere di proclamazione di ciascun Ordine, tutte disponibili all'indirizzo <https://awn.it/istituzione/sistema-ordinistico/elezioni-ordiniterritoriali-2021-2025>

L'evidente confusione venutasi a creare con la pubblicazione del regolamento impugnato e di tutti gli atti connessi crea un oggettivo clima di incertezza per le operazioni elettorali, con il fondato rischio che le elezioni di ogni Ordine ricorrente possano essere impugnate ed annullate da qualsiasi candidato, e con la conseguenza di dover indire nuovamente le operazioni a seguito di contenziosi elettorali.

Lo svolgimento delle elezioni presso ciascun Ordine avverrebbe poi secondo modalità discriminatorie e non rispettose delle norme elettorali contenute nel DPR 169/2005 ed inopinatamente modificate dagli atti impugnati.

Occorre a tal fine rammentare che il voto telematico, che è stato la regola nel periodo pandemico e che ha consentito a pressoché tutti gli Ordini di andare a votazione con la modalità telematica prevista nel pregresso Regolamento approvato dal Ministero nel 2021, come esposto nei motivi di fatto, può invece essere ritenuto oggi, a pandemia terminata, una modalità alternativa di votazione, dal momento che costituisce fatto notorio che gli Ordini preferiscono le modalità usuali di voto, ovvero quella del voto in presenza, essendo da sempre state utilizzate dagli Ordini, poiché consentono quel c.d. "contatto fisico" con l'elettorato, non possibile con le modalità di voto telematiche e da remoto.

A fronte dei denunciati motivi di *periculum in mora*, si impone pertanto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Da qui l'esigenza di concessione dell'invocata misura cautelare.

* * *

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo TAR: **in via**

incidentale:

- accogliere l'istanza cautelare avanzata, per evitare un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti; **nel merito:**

- annullare tutti i provvedimenti impugnati, con tutte le conseguenze che ne discendono;

- *condannare il Ministero della Giustizia e il CNAPPC alle spese di giudizio, ed alla rifusione del contributo unificato.*

Si depositano in allegato come da separato indice i documenti indicati in corso di narrativa.

Si dichiara che il presente atto è stato redatto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 (in GURI n. 2 del 3.1.2017).

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00.

Roma, 20 dicembre 2024

Avv. Luigi Adinolfi

Avv. Carlo Tardella”

Incardinato il ricorso alla sezione V Bis del Tar Lazio, e rubricato con il N. 13943/2024, successivamente all’udienza cautelare del 15 gennaio 2025, il TAR Lazio con ordinanza n. 375 del 21 gennaio 2025 ha deciso quanto segue:

“Ritenuto che le censure articolate nel ricorso introduttivo necessitano di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in sede di sommaria delibazione cautelare;

Ritenuto, pertanto, che le esigenze cautelari dei ricorrenti possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, inoltre, che l’odierno ricorso risulta ritualmente notificato soltanto ad un Ordine territoriale controinteressato, pertanto occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti gli altri controinteressati Ordini territoriali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, agevolmente individuabili, onerando la parte ricorrente di ottemperare a detto incumbente – mediante la notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza in epigrafe, ovvero dalla notificazione se antecedente”.

Il Tar ha pertanto fissato “*ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 per la trattazione nel merito del ricorso*” e ha ordinato “*alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati nella parte motiva*”.

In ottemperanza a quanto ordinato dal TAR Lazio, con il presente atto si procede ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati indicati dal TAR

predetto, e si procede, contestualmente, a formulare i motivi aggiunti di ricorso che seguono.

Con circolare del CNAPPC del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 (doc. 1) recante *“Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – mandato 2025/2029.”* il Consiglio Nazionale ha comunicato quanto segue:

“è prassi che il Consiglio Nazionale, in vista delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini, supporti i medesimi illustrando nel dettaglio le procedure da seguire in sede di indizione.

In questa circostanza, prima di rimandare agli allegati della presente, che forniscono le conferenti istruzioni operative, è opportuno segnalare che il TAR Lazio, sez. V bis, in data 21 gennaio u.s., ha pronunciato l’ordinanza, che si allega alla presente, decidendo sulla istanza di sospensione del Regolamento elettorale e delle Regole applicative ed integrative, licenziati dal Consiglio Nazionale.

Come sapete, l’Ordine di Roma e altri Ordini territoriali hanno impugnato tali atti e ne hanno richiesto in via cautelare la sospensione della efficacia.

Il TAR non ha concesso la sospensiva pretesa e si è limitato a fissare un’udienza di merito "a breve" (28 maggio), onerando i ricorrenti di notificare ricorso ed ordinanza a tutti gli altri ordini territoriali, visto che il giudizio è destinato a produrre effetti anche nei loro confronti. Allo stato, dunque, il Regolamento elettorale approvato dal Ministro della giustizia e le Regole applicative ed integrative conservano tutta la loro piena efficacia e debbono essere applicati alle prossime tornate elettorali che obbligatoriamente si svolgeranno secondo le date di indizione previste dalla legge.

Si segnala peraltro che l’oggetto del giudizio non riguarda affatto la durata dei mandati dei Consigli dell’ordine, che resta quella prevista dalla legge, e che pertanto è obbligatorio procedere ad indire le elezioni secondo le norme vigenti.

Si provvede pertanto, ad inviare l’allegata documentazione quale mero contributo operativo all’attività degli Ordini stessi, ferma restando la loro responsabile autonomia, nel quadro ovviamente della doverosa soggezione alle previsioni legali e regolamentari”.

A tale circolare, oltre ad allegare l’ordinanza del TAR Lazio n. 375 del 21 gennaio 2025, sono stati in particolare allegati:

- *“VADEMECUM per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025-2029”* (doc 2);

- circolare del CNAPPC del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 recante *“Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”* (doc. 3);

- comunicazione di trasmissione prot. 0215510.U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante *“Elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato. Trasmissione della nota a firma del Ministro”* (doc. 4);

- Provvedimento del Ministro della Giustizia allegato alla comunicazione di trasmissione prot. 0215510U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi (doc. 5);

- *“Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”*, approvato dal CNAPPC con delibera 1560 del 13 novembre 2024, allegato alla circolare del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 con l’indicazione *“Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere”* e denominato ***ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE*** (doc. 6);

- *“Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere”* approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024 (doc. 7);

- provvedimento prot. 0221843.U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante *“Approvazione del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato nei consigli territoriali e nel*

consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. DAG n. 217985. E del 28 ottobre 2024" (doc. 8);

- circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot. 0001389 n. 152 recante *"Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere - Integrazione"* (doc. 9);

- allegato A) *"modello di presentazione di candidatura"* (doc. 10);

- allegato B) *"modello di scheda elettorale"* (doc. 11);

- allegato *"adempimenti, tempistica, modalità - Elezioni dei consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025/2029"* (doc. 12);

- allegato *"fac simile delibera indizione elezioni in presenza"* (doc. 13).

La circolare del CNAPPC n. 11/2025 si ritiene illegittima ed inammissibile, come pure gli atti e provvedimenti sopra elencati, di cui alcuni adottati anche dal Ministero della Giustizia, che ci si vede costretti ad ogni buon fine a impugnare nuovamente (doc da 3 ad 11), mentre, in altri casi ad impugnare con i presenti motivi aggiunti (doc. 1, 2, 12 e 13) ed i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi, ne chiedono l'annullamento, previa sospensione, per i motivi di seguito esposti.

Diritto

1) Violazione art. 55 comma 10 c.p.a. - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, illogicità e per difetto di istruttoria.

Con l'impugnata circolare del CNAPPC del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 (doc. 1) il Consiglio Nazionale ha effettuato valutazioni e considerazioni parziali e distorte, disattendendo quanto deciso dal TAR Lazio ed aggirando, di fatto, la finalità dell'ordinanza predetta.

Il CNAPPC sostiene che:

- il TAR non avrebbe concesso la sospensiva, limitandosi a *"fissare un'udienza di merito "a breve" (28 maggio)"*;

- il TAR avrebbe onerato i ricorrenti *"di notificare ricorso ed ordinanza a tutti gli altri ordini territoriali, visto che il giudizio è destinato a produrre effetti anche nei loro confronti"*, senza però spiegare a tutti gli Ordini d'Italia cosa contenesse il ricorso;

- di conseguenza il Regolamento elettorale approvato dal Ministro della giustizia e le Regole applicative ed integrative, **allo stato entrambi impugnati nel presente giudizio**

tuttora pendente, a detta del CNAPPC “*conservano tutta la loro piena efficacia e debbono essere applicati alle prossime tornate elettorali che obbligatoriamente si svolgeranno secondo le date di indizione previste dalla legge*”.

Il Consiglio Nazionale ignora che, per come ha operato il TAR, avendo deciso di definire la questione nel merito, ha scelto di operare tempestivamente l'integrazione del contraddittorio, che peraltro viene eseguita contestualmente al presente atto di motivi aggiunti, ed ha fissato nei tempi di legge l'udienza di merito.

Occorre riportare l'art. 55 comma 10 del CPA, applicato dal TAR nell'ordinanza cautelare 375/2025, che testualmente recita che “*Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito*”.

Quello così pronunciato è un provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, il cui contenuto consiste, solo ed esclusivamente, nella fissazione dell'udienza di merito.

Il Tar, quindi, ha ritenuto in sede cautelare apprezzabili “*favorevolmente*” le esigenze dei ricorrenti ed ha provveduto a fissare l'udienza di merito in tempi rapidi (28 maggio 2025), considerando il termine di 30 giorni per l'integrazione del contraddittorio ed i termini previsti nel CPA per l'udienza di merito.

Non coglie nel segno quindi il CNAPPC quando afferma nella circolare 11/2025 che il Tar ha provveduto a “*fissare un'udienza di merito "a breve" (28 maggio)*” mettendo il termine a breve tra virgolette e non comprendendo, di fatto, i tempi tecnici necessari nel processo amministrativo.

Per tali ragioni, e per quanto di seguito verrà espresso in merito all'istanza cautelare, non appare possibile ritenere che sia "obbligatorio procedere ad indire le elezioni secondo le norme vigenti", come sostenuto dal CNAPPC nella circolare impugnata, in quanto l'intera questione è ancora sub iudice e le elezioni degli Ordini, qualora effettuate, vedrebbero vanificare le violazioni denunciate nel ricorso introduttivo.

Operando come imperativamente imposto dal CNAPPC, l'indizione delle elezioni, contraddicendo l'azione giudiziaria con cui si denuncia l'impossibilità di procedere a svolgere le elezioni predette, **esporrebbe gli Ordini ricorrenti a vedersi dichiarata l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse.**

Gli Ordini, peraltro, si troverebbero ad operare in una situazione di obiettiva incertezza sia in ragione del non prevedibile esito del ricorso, sia in ragione dei dubbi in merito al metodo di svolgimento della competizione anche alla luce dell'Ordinanza TAR che ha, in ogni caso, ritenuto che le esigenze dei ricorrenti fossero "apprezzabili favorevolmente" fissando l'udienza di merito.

Per quanto sopra esposto, si impone l'annullamento – previa sospensione - della circolare 11/2025 del CNAPPC e degli altri atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

* * *

2) Violazione artt. 3 e 48 Costituzione - Violazione e/o erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 31 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, illogicità e per difetto di istruttoria.

Il CNAPPC, pur se il presente contenzioso non è stato ancora valutato in via definitiva dal TAR adito, per le ragioni sopra esposte **ha ri-inviato agli Ordini i provvedimenti già impugnati con il precedente ricorso introduttivo** (docc. da 3 ad 11) che quindi, per mero scrupolo difensivo, vengono ri-impugnati, e i cui motivi di impugnazione, esposti nel ricorso introduttivo, si reiterano e si ribadiscono con il presente ricorso per motivi aggiunti, intendendosi quivi trascritti e confermati, e che non si ripetono in questa sede per ragioni di economia processuale, riservandosi di esporre quanto opportuno in sede di merito.

Occorre in questa sede impugnare, oltre che alla già citata circolare 11/2025, oggetto del precedente motivo, anche altri provvedimenti in precedenza non presenti e che, anch'essi, **eccedono la delega attribuita al Ministero della Giustizia ed al CNAPPC, regolamentando e modificando anche le modalità di voto in presenza, e di fatto modificando le previsioni di legge contenute negli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.**

Più precisamente:

a) il “*VADEMECUM per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025- 2029*” allegato alla circolare del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 (doc. 2), nella parte in cui, a pag 1, terzo capoverso, richiama il regolamento in materia di voto elettronico e parità di genere così come indicato

nella delibera n. 1560 del 13 novembre 2024 del CNAPPC e relativi allegati (docc. da 3 ad 11), che invece sono stati impugnati con il ricorso introduttivo, ai sensi e nei limiti dei motivi ivi indicati, che si ribadiscono anche con il presente atto, e che in ogni caso sono ancora sub iudice e pertanto non utilizzabili;

b) il “*VADEMECUM per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025- 2029*” allegato alla circolare del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 (doc. 2), nella parte in cui, a pag 1, terzultimo capoverso, specifica che “*le elezioni potranno essere svolte, a scelta dell’Ordine con la modalità c.d. “in presenza, o con modalità telematiche, applicando il “Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”*”, **mentre la normativa utilizzata per delegare Ministero e CNAPPC all’emissione di tale regolamento (art. 31 DL 137/2020 conv. nella L. 176/2020) conferisce delega solo per il voto telematico e non in presenza;** tale regolamento peraltro è stato impugnato con il ricorso introduttivo, ai sensi e nei limiti dei motivi ivi indicati, che si ribadiscono anche con il presente atto; la questione è ancora sub iudice e gli atti impugnati allo stato non sono applicabili;

c) il “*VADEMECUM per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025- 2029*” allegato alla circolare del 24 gennaio 2025 prot. 0000062 n. 11 (doc. 2), nella parte in cui, a pag 7, recepisce e richiama gli allegati da 3 a 11, impugnati con il ricorso introduttivo, ai sensi e nei limiti dei motivi ivi indicati, che si ribadiscono anche con il presente atto, atti che sono ancora sub iudice, e allo stato non utilizzabili;

d) l’allegato “*adempimenti, tempistica, modalità - Elezioni dei consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2025/2029*” (doc. 12), limitatamente alla parte che regola il voto in presenza, nella parte in cui a pag. 1 specifica che “*possono candidarsi tutti gli aventi diritto che non hanno svolto la funzione di consigliere dell’Ordine, nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni*”, con ciò violando l’art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 in base al quale ci si limita a prevedere che “*I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive*”, **ed inserendo una disposizione di natura normativa per il voto in presenza legata a mandati parziali, non prevista dalla norma citata;**

e) l'allegato "fac simile delibera indizione elezioni in presenza" (doc. 13) limitatamente nella parte in cui richiama il "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024" (punto 4.4. lett. f) dal momento che tale regolamento è stato impugnato con il ricorso introduttivo, ai sensi e nei limiti dei motivi ivi indicati, che si ribadiscono anche con il presente atto, e peraltro - trattandosi di regolamento che è ancora sub iudice - allo stato non è applicabile.

Anche tali documenti confermano le illegittimità esposte nel ricorso introduttivo: **con una disposizione di legge (art. 31 DL 137/2020) che consente solo di apportare delle regole per il voto con modalità telematica e da remoto, il Ministero della Giustizia e il CNAPPC hanno in concreto sovvertito le regole elettorali per il voto in presenza, inserendo disposizioni che, in concreto, apportano sostanziali modifiche al DPR 169/2005.**

Non si tratta quindi di una integrazione legata all'inserimento del principio della parità di genere per le competizioni elettorali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, su cui nulla si eccipisce al riguardo, **ma** quanto sopra riportato **eccede la delega prevista dal citato art. 31 del DL 137/2020**, apportando modifiche anche per il voto in presenza e, mediante un regolamento del Consiglio Nazionale ed un provvedimento *non meglio qualificato del Ministro della Giustizia* (viene definito "nota" dallo stesso Ministero, cfr. doc. 5), si apportano di fatto, con disposizioni di rango inferiore, modifiche ad un Decreto del Presidente della Repubblica, norma di rango superiore.

Si ribadisce, anche in questo ricorso per motivi aggiunti, che lo stesso Ministero della Giustizia è a conoscenza di tali limiti, li rende palesi ma, al contempo, consente modifiche inappropriate al DPR 169/2005.

Va ribadito, anche per i provvedimenti quivi impugnati, che è di documentale evidenza come:

a) il Provvedimento del Ministro della Giustizia allegato alla comunicazione di trasmissione prot. 0215510U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi" (doc. 5) preveda testualmente che "ai sensi e nei limiti dell'art. 31 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, approvo il regolamento recante le procedure di elezione per la

tutela del genere meno rappresentato e **per la votazione telematica da remoto** dei Consigli territoriali dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con esclusione delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 5 del medesimo Regolamento, oltre che dei vari richiami operati nel testo, laddove disciplinanti le modalità di elezione per la tutela del genere meno rappresentato per il Consiglio Nazionale”, approvando quindi tale regolamento integralmente ed ad eccezione del solo art. 5 comma 5, e quindi **solo ed esclusivamente** PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO, conoscendo pertanto che, con la frase “nei limiti” la delega normativa attribuita è solo per il voto telematico, ma di fatto approvando un regolamento che modifica **anche** le disposizioni legate al voto in presenza, e rendendo quindi evidente il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria;

b) il provvedimento prot. 0221843U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi, con cui si forniscono chiarimenti al CNAPPC (doc. 8) specifica espressamente che **“l’approvazione ministeriale è da ritenersi limitata, ai sensi dell’art. 31 cit. alla sola ipotesi in cui le votazioni degli ordini territoriali si tengano in modalità telematica”**, rendendo ancor di più palese il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria nel momento in cui viene approvato il Regolamento e le regole applicative con le violazioni sopra denunciate.

Appare infine evidente, altresì, che con i provvedimenti impugnati per i motivi sopra enunciati vengono violati i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 48 della Carta, venendo in tal modo limitati il diritto e la libertà di voto nonché il principio di uguaglianza.

Per quanto sopra esposto, si impone l’annullamento – previa sospensione – anche dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, imponendosi una revisione per il voto in presenza nel rispetto delle disposizioni del DPR 169/2005.

* * *

3) Violazione art. 4, comma 3 DPR 5 giugno 2001 n. 328 – Violazione art. 1, comma 18, L. 14/01/1999 n. 4.

Anche in questo caso risultano violate le disposizioni in epigrafe che stabiliscono la necessità di un regolamento ai sensi dell’art. 1, comma 18, L. n. 4/99 per definire le “procedure elettorali”. Nello specifico il comma 3 dell’art. 4 del DPR 328/2001 afferma che dette procedure vanno stabilite con la forma del Regolamento previsto dall’art. 1, comma 1,

cit.

Nel caso di specie detta disposizione risulta palesemente violata in quanto si è modificato il DPR n. 169/2005 in spregio delle normative in epigrafe.

* * *

4) Violazione del principio del *contrarius actus*

Anche in questo caso risulta violato anche il principio amministrativo del *contrarius actus*, che rappresenta un principio generale dell'agire amministrativo. Il DPR n. 169/2005 è stato emanato sentiti gli Ordini professionali interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri e uditi i pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva a cui è seguita successiva delibera del consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia. A seguito di detta complessa procedura il DPR n. 169/2005 è stato pubblicato sulla GURI n. 198 del 26/08/2005.

Tutta la procedura sopra riassunta non è stata adottata nel caso di specie con la conseguenza che anche sotto detto profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi.

5) Invalidità derivata.

In ogni caso, fermi i motivi sopra enunciati, tutti i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, avendo come presupposto atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sono viziati anche da invalidità derivata, per tutti i motivi già esposti nel ricorso introduttivo che non si riportano per evidenti ragioni di brevità.

Sull'istanza cautelare

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* deriva dal fatto che l'impugnata circolare CNAPPC 11/2025 e relativi allegati, con cui il CNAPPC intima a tutti gli Ordini d'Italia di andare a votare con regole tuttora *sub iudice*, in concreto ***contraddice l'azione giudiziaria espletata dai ricorrenti, con cui si denuncia l'impossibilità di procedere a svolgere le elezioni predette, per le violazioni di legge indicate nel ricorso introduttivo, ed esporrebbe i predetti Ordini ricorrenti a vedersi dichiarata l'inammissibilità dell'azione pendente per carenza di interesse.***

In una situazione come quella in esame di obiettiva incertezza, ogni decisione in merito alle modalità di indizione delle elezioni potrebbe innescare un contenzioso contrario ai principi di certezza delle situazioni giuridiche in quanto tutti si sentirebbero legittimati al ricorso elettorale, a prescindere dagli esiti.

Oltre a ciò, stante la pendenza del giudizio, ***sarebbe facile dichiarare nella emananda***

sentenza che, rispetto a quanto scritto nel ricorso introduttivo, gli Ordini poi si sono comportati diversamente, andando ad elezioni e dimostrando in concreto che non vi erano le lesioni denunciate nel ricorso predetto.

Gli Ordini, peraltro, si troverebbero ad operare in una situazione di obiettiva incertezza sia in ragione dell'esito del ricorso, sia in ragione dei dubbi in merito al metodo di svolgimento della competizione, anche alla luce dell'Ordinanza TAR che in sede cautelare ha, in ogni caso, ritenuto che le esigenze dei ricorrenti fossero "apprezzabili favorevolmente" e ha fissato in tempi rapidi l'udienza di merito.

Occorre ribadire che Caserta ha come data ultima di indizione delle elezioni il 02/02/2025 e la quasi totalità degli Ordini ricorrenti andranno ad elezione a partire dal mese di marzo 2025, come di seguito indicato, e che, in base al DPR 169/2005 l'indizione delle elezioni deve essere effettuata almeno cinquanta giorni prima della scadenza (art. 3 comma 1 DPR 169/2005).

Occorre ribadire che gli Ordini ricorrenti andranno ad elezione con le seguenti scadenze:

- Ordine di Caserta data ultima di indizione delle elezioni 02/02/2025
- Ordine di Potenza data ultima di indizione delle elezioni 21/03/2025
- Ordine di Parma data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025
- Ordine di Cosenza data ultima di indizione delle elezioni 23/03/2025
- Ordine di Forlì-Cesena data ultima di indizione delle elezioni 29/03/2025
- Ordine di Rimini data ultima di indizione delle elezioni 02/04/2025
- Ordine di Perugia data ultima di indizione delle elezioni 18/04/2025
- Ordine di Teramo data ultima di indizione delle elezioni 19/04/2025
- Ordine di Siracusa data ultima di indizione delle elezioni 10/05/2025
- Ordine di Matera data ultima di indizione delle elezioni 22/03/2025
- Ordine di Napoli data ultima di indizione delle elezioni 22/08/2026
- Ordine di Chieti data ultima di indizione delle elezioni 04/04/2025
- Ordine di Agrigento data ultima di indizione delle elezioni 28/03/2025
- Ordine di Bologna data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025
- Ordine di Torino data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025
- Ordine di Enna data ultima di indizione delle elezioni 11/03/2025
- Ordine di Cremona data ultima di indizione delle elezioni 11/03/2025
- Ordine di Catanzaro data ultima di indizione delle elezioni 07/03/2025

- Ordine di Monza e Brianza data ultima di indizione delle elezioni 22/08/2025
- Ordine di Benevento data ultima di indizione delle elezioni 18/03/2025
- Ordine di Brindisi data ultima di indizione delle elezioni 04/09/2025
- Ordine di Palermo data ultima di indizione delle elezioni 23/04/2025
- Ordine di Crotone data ultima di indizione delle elezioni 22/04/2025
- Ordine di Roma data ultima di indizione delle elezioni 13/08/2025
- Ordine di Mantova data ultima di indizione delle elezioni 27/03/2025
- Ordine di Ragusa data ultima di indizione delle elezioni 15/03/2025
- Ordine di Trapani data ultima di indizione delle elezioni 28/03/2025
- Ordine di Reggio Calabria data ultima di indizione delle elezioni 05/04/2025
- Ordine di Latina data ultima di indizione delle elezioni 17/03/2025
- Ordine di Vercelli data ultima di indizione delle elezioni 01/03/2025
- Ordine di Cuneo data ultima di indizione delle elezioni 26/03/2025
- Ordine di Alessandria data ultima di indizione delle elezioni 28/02/2025
- Ordine di Lodi data ultima di indizione delle elezioni 07/04/2025
- Ordine di Catania data ultima di indizione delle elezioni 30/03/2025
- Ordine di Macerata data ultima di indizione delle elezioni 31/03/2025
- Ordine di Messina data ultima di indizione delle elezioni 12/04/2025
- Ordine di Ravenna data ultima di indizione delle elezioni 29/03/2025
- Ordine di Vicenza data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025
- Ordine di Salerno data ultima di indizione delle elezioni 24-25/03/2025
- Ordine di Asti data ultima di indizione delle elezioni 26/04/2025
- Ordine di Novara data ultima di indizione delle elezioni 14/03/2025
- Ordine di Caltanissetta data ultima di indizione delle elezioni 14/03/2025
- Ordine di Frosinone data ultima di indizione delle elezioni 05/03/2025
- Ordine di Ancona data ultima di indizione delle elezioni 08/04/2025
- Ordine di Campobasso data ultima di indizione delle elezioni 06/04/2025
- Ordine di Foggia data ultima di indizione delle elezioni 29/07/2025
- Ordine di Vibo Valentia data ultima di indizione delle elezioni 18/03/2025
- Ordine di Terni data ultima di indizione delle elezioni 17/05/2025
- Ordine di Fermo data ultima di indizione delle elezioni 30/05/2025.

In ogni caso è possibile enucleare le date di indizione delle elezioni degli ordini ricorrenti

esaminando le delibere di proclamazione di ciascun Ordine, tutte disponibili all'indirizzo <https://awn.it/istituzione/sistema-ordinistico/elezioni-ordini-territoriali-2021-2025>

La circolare 11/2025 del CNAPPC e relativi allegati, a fronte del regime di perentorietà, e del fatto che lascia intendere che l'ordinanza del TAR Lazio, in concreto, non ha prodotto alcun effetto giuridico, crea ancor di più un regime di allarme e confusione, anche per gli Ordini che, alla data di invio della circolare, non erano ancora a conoscenza del contenzioso in essere e che, mediante la comunicazione parziale del CNAPPC, non sono stati messi realmente in condizione di conoscere il contenuto del ricorso ed i motivi posti dagli Ordini ricorrenti.

Diviene quindi ancora più concreto il clima di totale incertezza per le operazioni elettorali, con il fondato rischio che le elezioni di ogni Ordine ricorrente possano essere impugnate ed annullate da qualsiasi candidato, anche a fronte della pendenza della presente causa, e con la conseguenza di dover indire nuovamente le operazioni a seguito di contenziosi elettorali.

Lo svolgimento delle elezioni presso ciascun Ordine avverrebbe secondo modalità discriminatorie e non rispettose delle norme elettorali contenute nel DPR 169/2005, come descritte nel *fumus* degli atti di causa.

Occorre nuovamente far presente che il voto in presenza, in assenza di una pandemia (il voto telematico è stato pressochè indispensabile nel periodo pandemico e l'art 31 del DL 137/2020 fu emanato per tale finalità) è comunque ritenuta la modalità usuale di voto, da sempre utilizzata dagli Ordini, poiché consente quel c.d. "contatto fisico" con l'elettorato, non possibile con le modalità di voto telematiche e da remoto.

A fronte dei denunciati motivi di *periculum in mora*, si impone pertanto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

* * *

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo TAR:

in via incidentale:

- accogliere l'istanza cautelare avanzata, per evitare un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti;

nel merito:

- annullare tutti i provvedimenti impugnati, con tutte le conseguenze che ne discendono;
- condannare il Ministero della Giustizia e il CNAPPC alle spese di giudizio, ed alla

rifusione del contributo unificato.

Si depositano in allegato come da separato indice i documenti indicati in corso di narrativa.

Si dichiara che il presente atto è stato redatto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 (in GURI n. 2 del 3.1.2017).

Al fine dell'ottemperanza dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 375 del 21/01/2025 l'elenco degli ordini provinciali a cui estendere il contraddittorio è stato estratto dal sito internet del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (<https://awn.it/istituzione/sistema-ordinistico/ordini-provinciali>).

Si dichiara che il presente atto è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 650,00.

Roma, giovedì 30 gennaio 2025

Avv. Luigi Adinolfi

Avv. Carlo Tardella